



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



PIANO SVILUPPO
E COESIONE
SICILIA

Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea
DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA

**AIUTO TEMPORANEO ECCEZIONALE AGLI
ALLEVATORI PRODUTTORI DI LATTE
PARTICOLARMENTE COLPITI DALLA CRISI DEL
CONFLITTO RUSSO-UCRAINO**

INDICE

- 1 Finalità e risorse**
 - 1.1 Finalità e obiettivi**
 - 1.2 Dotazione finanziaria**
 - 1.3 Riferimenti normativi e amministrativi dell'avviso**
- 2 Destinatari/beneficiari e requisiti di ammissibilità**
 - 2.1 Destinatari/beneficiari**
 - 2.2 Requisiti di ammissibilità**
- 3 Intensità del sostegno**
- 4 Aiuti di Stato e cumulabilità**
- 5 Costi ammissibili e criteri di selezione**
- 6 Impegni ed obblighi del beneficiario**
- 7 Presentazione domande**
- 8 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto**
- 9 Procedimento amministrativo**
- 10 Concessione e liquidazione dell'aiuto**
- 11 Controlli e sanzioni**
- 12 Disposizioni finali**
- 13 Trattamento dei dati personali**

1 Finalità e risorse

1.1 Finalità e obiettivi

Il presente Avviso “Eccezionale aiuto temporaneo per le aziende zootecniche siciliane che producono latte particolarmente colpite dalla crisi del conflitto russo-ucraino” intende dare una risposta alle difficoltà che stanno colpendo in modo particolare il settore lattiero caseario siciliano, derivante dalla manifestazione della crisi Ucraina attraverso la corresponsione di una sovvenzione, sulla base di un importo forfettario, volta a sostenere la liquidità delle aziende siciliane.

Si tratta dunque di un comparto assai significativo per l’economia delle zone rurali, oltre a rappresentare un rilevante presidio socioeconomico e ambientale dei territori siciliani.

Il settore lattiero caseario siciliano ha subito forti ripercussioni a causa della crisi Ucraina soprattutto legate ai maggiori costi delle materie prime nonché al contemporaneo blocco dell’export.

Le politiche commerciali in risposta alle volatilità del mercato causate dalla guerra, in particolare le restrizioni alle esportazioni, stanno ulteriormente aumentando i prezzi dei generi alimentari.

Inoltre, la ripresa economica dopo le prime fasi del covid-19, ha accelerato la domanda crescente di energia. I prezzi del greggio e del gas naturale hanno iniziato a salire alla fine del 2020, prendendo piede nel secondo trimestre del 2021. I prezzi del gas naturale sono aumentati drasticamente a metà del 2021, così come il prezzo dei fertilizzanti, poiché il gas naturale è un input chiave nei fertilizzanti produzione. L'alto costo del gas ha contribuito alla diminuzione della produzione di fertilizzanti in Europa e altrove.

La forte domanda commerciale e l'aumento dei prezzi dell'energia hanno portato a un aumento dei costi di trasporto e si sono aggiunti ai problemi della catena di approvvigionamento, con ripercussioni che non sono solamente legate a "tariffe di trasporto più elevate", ma che si estendono anche alle conseguenze dei ritardi nelle forniture commerciali, come nel caso delle spedizioni di chip per computer e parti di macchine, che minacciano "la capacità degli agricoltori di mantenere e far funzionare le attrezzature di produzione".

In merito alla dimostrazione dell’incremento dei costi sul comparto lattiero caseario interviene a supporto generale del presente avviso il documento CREA "Agroalimentare e guerra: gli effetti sui costi e sui risultati economici delle aziende agricole italiane" elaborato sulla base dei dati aziendali rilevati dalla rete Rica (Rete d'informazione Contabile Agricola) che attesta un aumento del costo medio nazionale di oltre il 54 per cento con la previsione di stima che prevede per oltre il 30 per cento delle aziende su base nazionale un probabile reddito netto negativo, rispetto al 7 per cento registrato prima dell'attuale crisi internazionale.

1.2 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria del presente Avviso è pari a € 25.000.000,00

1.3 Riferimenti normativi e amministrativi dell’avviso

Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento europeo dell'Unione europea agli "aiuti de minimis" e successive modifiche e integrazioni;

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022 "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" e successive modifiche e integrazioni;

Decreto interdipartimentale prot. n. 229251 del 20 maggio 2022 che regola il regime di aiuto di Stato "Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della sezione 2.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 final Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" e successive modifiche e integrazioni, notificato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108 par. 3 del TFUE;

Aiuto di Stato SA.102896 approvato con decisione C(2022) 3359 final del 18 maggio 2022 e successive modifiche e integrazioni;

Articolo 19 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2022 n. 14;

Report del CREA "Agroalimentare e guerra: gli effetti sui costi e sui risultati economici delle aziende agricole italiane" elaborato sulla base dei dati aziendali rilevati dalla rete Rica (Rete d'informazione Contabile Agricola);

Delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021: "Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione" recante disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione che prevede una Sezione Ordinaria, nella quale sono confluite le risorse dei tre cicli di programmazione FSC 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, rispondenti ai requisiti di cui al comma 7a e 7b dell'articolo 44 del citato decreto legge n. 34/2019 e successive modifiche ed integrazioni, e le Sezioni Speciali delle risorse assegnate o riprogrammate ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Delibera CIPESS n. 32 del 29 aprile 2021: 'Fondo sviluppo e coesione – Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Siciliana';

Deliberazione di Giunta n. 152 del 27 marzo 2022 "Iniziative sostegno della zootecnia bovina da latte, del settore della pesca e del settore agricolo della Regione Siciliana";

Deliberazione n. 332 del 16 giugno 2022. "Piano Sviluppo e Coesione Sezione Speciale 1. Rifinalizzazione risorse per attuazione deliberazione della Giunta regionale n. 152 del 27 marzo 2022 e copertura finanziaria dell'azione 3.1.1_04 del PO FESR Sicilia 2014/2020".

Articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, che autorizza il Ministro dell'agricoltura e delle foreste all'impianto di un sistema informativo agricolo nazionale, ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento delle attività agricole e della conseguente necessità di acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale;

Articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012 n. 234, come sostituito dall'articolo 14 della Legge 29 luglio 2015 n. 115, che istituisce il "Registro Nazionale degli Aiuti di Stato" e modificato dall'art. 63 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

Decreto interministeriale 31 maggio 2017 n. 115 recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

2 Destinatari/beneficiari e requisiti di ammissibilità

2.1 Destinatari/beneficiari

I beneficiari devono essere allevatori singoli o associati produttori di latte e derivati che hanno sede operativa in Sicilia colpiti dalla crisi generata dal conflitto russo-ucraino.

Non può essere destinatario dell'aiuto chi commercializza latte prodotto da altri.

Gli aiuti a norma del presente avviso non sono concessi a imprese soggette alle sanzioni adottate dall'UE di cui alla sezione 1.1 della Comunicazione C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022, tra cui, ma non solo:

- a) persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni;
- b) imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'UE; oppure
- c) imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall'UE in quanto l'aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.

Gli aiuti possono essere concessi alle imprese in difficoltà.

Il mancato possesso di uno dei suddetti requisiti porta all'esclusione della domanda.

2.2 Requisiti di ammissibilità

I soggetti di cui al precedente paragrafo "Destinatari/beneficiari" devono essere in possesso alla data di presentazione della domanda delle seguenti condizioni di ammissibilità:

- a) essere allevatori iscritti nel "Registro nazionale dei produttori di latte crudo" (Reg. CE 852/2004) e con aziende in regola dal punto di vista sanitario;
- b) essere allevatori regolarmente registrati alla BDN Sanitaria;
- c) essere iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), fatte salve le condizioni di esenzione dall'obbligo di iscrizione in base alla vigente normativa di riferimento;
- d) avere la sede operativa in Sicilia;
- e) avere il fascicolo aziendale SIAN, aggiornato e validato alla data di presentazione della domanda di aiuto;
- f) essere in attività al momento della presentazione della domanda di sostegno e al momento dell'erogazione;
- g) essere in regola con la certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 91, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

Ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti, intervenuta dopo la presentazione dell'istanza, deve essere tempestivamente comunicata per le eventuali verifiche e valutazioni.

3. Intensità del sostegno

L'aiuto è concesso in forma forfettaria una tantum per UBA dichiarata, secondo i seguenti coefficienti

- | | |
|---|------|
| • Bovini e bufalini di oltre due anni di età | 1 |
| • Bovini e bufalini da sei mesi a due anni di età | 0,6 |
| • Bovini e bufalini di meno di sei mesi | 0,4 |
| • Ovi-caprini di età superiore a 10 mesi | 0,15 |

In ogni caso l'aiuto erogato non potrà essere superiore ad € 35.000 per beneficiario; non sarà concesso alcun aiuto per importi inferiori ad € 1.000

Qualora le richieste di aiuto fossero superiori alla dotazione finanziaria del presente Avviso, si provvederà a ridurre proporzionalmente l'importo dell'aiuto da erogare.

4. Aiuti di Stato e cumulabilità

L'aiuto è concesso ai sensi del Decreto interdipartimentale prot. n. 229251 del 20 maggio 2022 *"Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della sezione 2.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 final Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina"* e successive modifiche e integrazioni – Aiuto di stato SA.102896 approvato con decisione della Commissione Europea C(2022) 3359 final del 18 maggio 2022 e successive modifiche e integrazioni, in applicazione della sezione 2.1 della Comunicazione *"Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina"* C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022 e successive modifiche e integrazioni.

Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con gli aiuti previsti dai regolamenti "de minimis" applicabili, ovvero il regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, il regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 e il regolamento (UE) n. 717/2014 del 27 giugno 2014, o dai regolamenti di esenzione per categoria applicabili, ovvero ABER, FIBER e GBER, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.

Gli aiuti del presente avviso possono essere cumulati con gli aiuti concessi nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19, a condizione che siano rispettate le relative norme sul cumulo di entrambe le comunicazioni.

L'importo dell'aiuto può essere cumulato con altri aiuti concessi ai sensi della sezione 2.1 della Comunicazione della Commissione Europea C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022 e successive modifiche e integrazioni a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 35.000 euro per singola unità economica attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e non superi il massimale di 400.000 euro in complesso considerando gli aiuti negli eventuali altri settori di attività.

Se un'impresa è attiva nella produzione primaria di prodotti agricoli e nella pesca e acquacoltura non può essere superato l'importo massimo complessivo di 35.000 euro per impresa.

Tutti i valori sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

L'aiuto non è stabilito in base al prezzo o al volume dei prodotti immessi sul mercato.

L'aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

5. Costi ammissibili e criteri di selezione

Il pagamento dell'aiuto pubblico è effettuato in modo forfettario e non prevede quindi il pagamento dello stesso in riferimento a specifici costi ammissibili e a fronte di spese sostenute dai beneficiari.

Inoltre, considerato che la finalità dell'operazione è quella di fornire il più ampio supporto agli allevatori, colpite dagli effetti della Crisi Ucraina e che tali effetti sono distribuiti in modo omogeneo rispetto ai potenziali beneficiari, non sono previsti criteri di selezione delle istanze di aiuto.

Pertanto, saranno ammessi a finanziamento tutti i beneficiari che soddisfano le condizioni di ammissibilità.

6. Impegni ed obblighi del beneficiario

Nel caso in cui il beneficiario operi in settori produttivi ai quali si applicano massimali diversi, lo stesso dovrà assicurare attraverso la separazione contabile la possibilità di verificare che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente previsto dalla sezione 2.1 della Comunicazione della Commissione Europea C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022 e in ogni caso non sia superato l'importo massimo complessivo per impresa di 400.000 euro o di 35.000 euro nel caso in cui l'impresa operi contemporaneamente ed esclusivamente nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli e nel settore della pesca ed acquacoltura.

7. Presentazione domande

Il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto (Allegato1) comprovante il possesso delle condizioni di accesso previste dal presente Avviso.

Le domande dovranno essere trasmesse all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio, unicamente su supporto cartaceo entro il 30 settembre 2022, specificando all'oggetto AIUTO TEMPORANEO ECCEZIONALE AGLI ALLEVATORI PRODUTTORI DI LATTE PARTICOLARMENTE COLPITI DALLA CRISI DEL CONFLITTO RUSSO-UCRAINO

Si rappresenta che le dichiarazioni rilasciate ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 devono essere complete di documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.

Saranno ritenute ricevibili esclusivamente le domande sottoscritte nell'originale e trasmesse, allegando fotocopia del documento di identità.

Saranno dichiarate irricevibili le domande compilate in modo difforme da quanto previsto e quelle mancanti della documentazione richiesta.

Il beneficiario deve indicare in domanda un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido per le comunicazioni inerenti all'operazione.

Il beneficiario può presentare una sola domanda a valere sul presente Avviso.

8. Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

La domanda di aiuto (Allegato 1 all'Avviso) deve essere completa dei seguenti allegati:

- a) documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
- b) fascicolo aziendale aggiornato

9. Procedimento amministrativo

Al fine di verificare l'ammissibilità delle istanze presentate, presso ciascun Ispettorato Agricoltura sarà nominata un'apposita commissione.

Ammissibilità

La fase di ammissibilità consisterà nella verifica:

- della completezza e della conformità della documentazione presentata.
- della sussistenza dei requisiti previsti al superiore punto 2.2 del presente Avviso;
- della determinazione dell'aiuto ammissibile.

Gli esiti della valutazione saranno comunicati da parte della commissioni al Servizio responsabile dell'attuazione del presente Avviso per la predisposizione dell'elenco regionale provvisorio delle domande di aiuto ammissibili e dell'eventuale elenco regionale provvisorio delle domande di aiuto non ammissibili con l'indicazione delle motivazioni di diniego. I predetti elenchi regionali provvisori delle istanze ammissibili e non ammissibili saranno firmati dal Dirigente del Servizio di attuazione e pubblicati con valore legale sui siti web istituzionali del Dipartimento.

La predetta pubblicazione assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti dell'ammissibilità dell'aiuto o di avvio procedimento di esclusione per le domande di aiuto non ammissibili.

Avverso tale determinazione, tutti i soggetti interessati, entro il termine massimo di 10 giorni, potranno richiedere con apposite memorie il riesame dell'ammissibilità dell'aiuto, nonché la verifica delle condizioni di non ammissibilità; le istanze di riesame devono essere inviate via PEC al seguente indirizzo: **dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it**.

Gli esiti delle richieste di riesame saranno comunicati al Servizio responsabile dell'attuazione dell'Avviso pubblico per la predisposizione e pubblicazione dell'elenco regionale definitivo delle domande di aiuto ammissibili con le indicazioni del sostegno da concedere e dell'elenco regionale definitivo delle domande di aiuto non ammissibili con le motivazioni di non ammissibilità.

Le domande di aiuto saranno ammesse al pagamento fino alla concorrenza delle risorse disponibili. Nel caso in cui le risorse finanziarie non fossero sufficienti a soddisfare le richieste ammissibili, l'Amministrazione applicherà una riduzione proporzionale.

L'Amministrazione procederà, al termine della verifica delle istanze di riesame pervenute, alla pubblicazione degli elenchi regionali definitivi delle domande di aiuto ammissibili e non ammissibili, a firma del Dirigente del Servizio di attuazione, sui siti web istituzionali del Dipartimento. Tale pubblicazione equivarrà a notifica ai soggetti richiedenti l'aiuto. Avverso gli elenchi regionali definitivi è esperibile ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Agricoltura, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione nel predetto sito.

L'elenco delle domande di aiuto ammissibili conterrà per ciascuna impresa beneficiaria, oltre ai dati identificativi della stessa, l'importo ammesso da concedere e l'importo ridotto nel caso in cui le risorse finanziarie non fossero sufficienti a soddisfare l'intero fabbisogno.

In presenza di dichiarazioni mendaci l'Amministrazione procederà all'archiviazione della istanza, e all'avvio delle procedure previste per tale fattispecie di reato.

10 Concessione e liquidazione dell'aiuto

Sulla base dell'elenco regionale definitivo delle domande di aiuto ammissibili di cui sopra e al contestuale impegno delle somme da parte del Dipartimento Agricoltura, gli Uffici competenti provvederanno ad espletare i controlli previsti in materia di Aiuti di Stato, inserendo per ogni beneficiario i dati relativi all'aiuto nel Registro Aiuti di Stato sul portale SIAN e verificando nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) che non siano superati i massimali di aiuto di cui al precedente punto 4. Pertanto, l'aiuto ammissibile potrà essere oggetto di riduzione in caso di superamento dei massimali previsti.

Il beneficiario si impegna a fornire ogni documentazione ritenuta utile ai fini dell'istruttoria.

La verifica delle dichiarazioni presentate sarà effettuata da parte dei funzionari accedendo alle banche dati disponibili della Pubblica Amministrazione. Tuttavia, ove necessario, l'Amministrazione si riserva di effettuare controlli più approfonditi per la verifica di determinati requisiti di ammissibilità.

Dopo le suddette verifiche l'Ufficio competente, provvederà ad emettere il provvedimento di concessione e contestuale liquidazione dell'aiuto spettante (tramite mandato di pagamento) sul conto corrente bancario (IBAN) intestato all'impresa beneficiaria e indicato in sede di presentazione della domanda.

Il procedimento amministrativo di cui al precedente punto 9 e al presente punto può essere oggetto di modifica e/o integrazione in attuazione delle disposizioni (verifiche, rendicontazione, registrazione dati e informazioni e quant'altro) attinenti ai fondi o programmi di riferimento.

11 Controlli e sanzioni

L'Amministrazione, successivamente all'erogazione dell'aiuto, procede allo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate in sede di presentazione della domanda, nonché il rispetto degli obblighi specifici connessi all'ammissione e all'erogazione dell'aiuto. Nel caso di esito negativo si procederà, previa comunicazione, alla revoca dell'aiuto.

In particolare, sarà verificata l'ammissibilità del beneficiario sulla base dei documenti e delle dichiarazioni allegate alla domanda di aiuto, delle informazioni derivanti dal fascicolo aziendale, oltre che da ogni altra base dati informativa ufficiale disponibile.

Il beneficiario deve mettere a disposizione dell'Amministrazione tutta l'ulteriore documentazione tecnica, amministrativa e fiscale che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione dell'intervento e delle procedure adottate.

Le somme indebitamente percepite dall'impresa dovranno essere restituite maggiorate del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della concessione dell'aiuto, per il periodo intercorrente tra la data di erogazione del medesimo e quella di restituzione dello stesso.

12 Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Avviso si fa riferimento alle norme unionali, nazionali e regionali vigenti, comprese quelle relative agli aiuti di Stato e altre norme e requisiti obbligatori.

L'Amministrazione si riserva successivamente, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni ed istruzioni.

13 Trattamento dei dati personali

Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della riservatezza. Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.), nonché del Regolamento (UE) 2016/679 tutti i dati saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali.

La Regione Siciliana, i soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, tratteranno i dati con modalità manuale e/o informatizzata esclusivamente al fine di poter assolvere a tutti gli obblighi giuridici previsti dalla Legge e Normative unionali, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

Il Dirigente Generale
Dario Cartabellotta

*Firma Autografa
sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 co. 2
del D.lgs. n° 39/1993*